



COMUNE DI BRIGA ALTA

Provincia di Cuneo

RELAZIONE DI FINE MANDATO ANNI 2020 – 2025

(Art. 4, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149)¹

Premessa

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "*Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema e esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, e indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

La relazione è sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

¹ ALLEGATO C al D.M. 26 aprile 2013 – Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale del comune da parte del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L'esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e anche con la finalità di non aggravare il carico di adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del Tuel e dai questionari inviati dall'organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell'ente.

PARTE I - DATI GENERALI

1.1 Popolazione residente

Le scelte che l'amministrazione adotta e le successive strategie di intervento sul territorio sono molto spesso influenzate dall'andamento demografico della popolazione. Interventi di natura infrastrutturale (opere pubbliche) e politiche sociali, ad esempio, variano con la modifica del tessuto della popolazione.

La tabella espone i dati numerici della popolazione residente nei rispettivi anni.

Data rilevazione	Abitanti
31.12.2020	42
31.12.2021	40
31.12.2022	38
31.12.2023	40
31.12.2024	38
31.12.2025	39

1.2 Organi politici

L'organizzazione politica del comune ruota attorno a tre distinti organi, e cioè il sindaco, la giunta e il consiglio. Mentre il sindaco ed i membri del consiglio sono eletti direttamente dai cittadini, i componenti della giunta sono nominati dal Primo cittadino. Il consiglio, organo collegiale di indirizzo e controllo politico ed amministrativo, è composto da un numero di consiglieri che varia a seconda della dimensione dell'ente. Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, nomina gli assessori e distribuisce loro le competenze.

Le due tabelle mostrano la composizione dei due principali organi collegiali dell'ente.

GIUNTA COMUNALE

Carica	Nominativo	In carica dal
Sindaco	Federica Lanteri	21/09/2020
Vicesindaco	Alberti Ivo	21/09/2020
Assessore esterno	Campero Roberto	21/09/2020

CONSIGLIO COMUNALE

Carica	Nominativo	In carica dal
Consigliere	Lanteri Marco	21/09/2020
Consigliere	Bruna Giorgio	21/09/2020
Consigliere	Bottiroli Carlo	21/09/2020
Consigliere	Bottero Nicoletta	21/09/2020
Consigliere	Capelli Elena	21/09/2020
Consigliere	Mureddu Giancarlo	26/04/2023
Consigliere	Baruffaldi Giovanna	21/09/2020

1.3. Struttura organizzativa

Nell'organizzazione del lavoro dell'ente pubblico, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica. I dirigenti ed i responsabili dei servizi, invece, provvedono alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere di indirizzo unito ad un controllo sulla valutazione dei risultati.

Organigramma:

Le unità organizzative dell'Ente sono:

- Area Amministrativa
- Area Finanziaria
- Area Tecnica e Tecnico Manutentiva

Segretario Comunale: Dott. Ranise Corradi Raffaele (reggente a scavalco)

Numero dirigenti: ==

Numero posizioni organizzative/E.Q.: 2 (due)

Numero totale personale dipendente 2 (due)

1.4. Condizione giuridica dell'Ente

L'ente opera in un contesto giuridico regolato dal normale avvicinarsi delle amministrazioni che sono state elette dopo lo svolgimento delle elezioni. In casi eccezionali, però, la condizione giuridica dell'ente può essere soggetta a regimi o restrizioni speciali, come nel caso in cui l'amministrazione sia sciolta per gravi irregolarità, per il compimento di atti contrari alla Costituzione, per gravi motivi di ordine pubblico, oppure per impossibile svolgimento della normale attività, come nel caso di dimissioni del Sindaco, mancata approvazione dei principali documenti di programmazione, e così via.

L'Ente non è commissariato, e non lo è mai stato nel periodo del mandato.

1.5. Condizione finanziaria dell'Ente

L'ente reperisce le risorse necessarie al funzionamento della gestione corrente ed allo sviluppo degli interventi in conto capitale. Il tutto, cercando di garantire nell'immediato e nel breve periodo il mantenimento di un corretto equilibrio finanziario tra risorse disponibili e fabbisogno di spesa. L'assenza di questo equilibrio, in un intervallo di tempo non trascurabile, può portare l'ente a richiedere ed ottenere la situazione di dissesto, dove l'operatività normale viene sostituita con interventi radicali volti a ripristinare il necessario pareggio dei conti.

Nel periodo di mandato:

- ✓ l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 TUEL;
- ✓ l'Ente non ha dichiarato il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis TUEL;
- ✓ l'Ente non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinquies del TUEL;
- ✓ l'Ente non ha ricorso al contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. 174/12 convertito con L. 213/12.

1.6. Situazione di contesto interno/esterno

L'ente locale si trova ad operare in un quadro legislativo, giuridico ed economico, che risente molto della compromessa situazione delle finanze pubbliche. In tutti i livelli, dal centro alla periferia, l'operatività dell'intero apparato pubblico è condizionata dagli effetti perversi prodotti dall'enorme indebitamento contratto nei decenni precedenti. La riduzione dei trasferimenti statali, come le regole imposte a vario livello dalla normativa comunitaria sul patto di stabilità, sono solo alcuni degli aspetti di questo contesto particolarmente grave, che limita fortemente l'attività e l'autonomia operativa dell'ente locale.

In particolare, circa il contesto interno, non si sono riscontrate specifiche criticità.

Con riguardo alla gestione dei servizi generali, le uniche scelte possibili in ordine agli obiettivi da perseguire sono state: contenimento della spesa, razionalizzazione delle risorse umane e strumentali, consolidamento dell'esistente, potenziamento delle entrate, lotta all'evasione tributaria ed agli sprechi, mantenimento entro standard essenziali del livello di erogazione dei servizi diretti resi ai cittadini, perseguendo finalità di efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

Con riguardo alla gestione del patrimonio comunale, priorità è stata data alla conservazione, manutenzione, potenziamento e valorizzazione del patrimonio dell'Ente, esecuzione degli interventi finanziati (principalmente lavori) nel rispetto del cronoprogramma approvato dall'Ente, ricerca capillare di fonti di finanziamento per nuovi investimenti, ad esempio, attraverso partecipazioni a bandi.

2. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 dei TUEL)

I parametri di deficit strutturale sono dei particolari tipi di indicatore previsti obbligatoriamente dal legislatore per tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire all'autorità centrale un indizio, sufficientemente obiettivo, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente, o per meglio dire, l'assenza di una condizione di dissesto strutturale.

Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio del mandato è pari a 0 (zero).

Il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi alla fine del mandato è pari a 0 (zero).

PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITA' NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE DURANTE IL MANDATO

1. Attività Normativa

La nuova disciplina del Titolo V della costituzione offre un quadro delle funzioni e dei poteri dei comuni, province e città metropolitane, nonché della loro organizzazione, che non è più solo rimessa alla possibilità normativa della legge statale. Le fonti del diritto locale non trovano più origine dal solo principio di autonomia degli enti medesimi, ma sono invece espressamente indicate nella Costituzione. Ogni ente, infatti, ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite. Qui di seguito i provvedimenti normativi statutari o regolamentari adottati nel quinquennio:

- 30/06/2020 Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU). Approvazione.
- 26/08/2020 Modifiche al Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi
- 27/03/2021 Modifica Regolamento per l'utilizzo dei pascoli di uso civico.
- 27/03/2021 Approvazione Regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale di Briga Alta.
- 31/07/2021 Approvazione regolamento TARI per adeguamento nuove disposizioni in materia di rifiuti -
- 21/10/2021 Regolamento per la costituzione del fondo per lo svolgimento da parte del personale interno, di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 113, D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. - Approvazione.
- 09/04/2022 Approvazione Regolamento per la concessione di contributi alle Associazioni culturali, sportive, ricreative e sociali.
- 09/04/2022 Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio comunale in modalità videoconferenza - Approvazione.
- 09/04/2022 Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta comunale in modalità videoconferenza - Approvazione.
- 21/05/2022 Approvazione e regolamento per la tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali. Istituzione della DE.CO. COMUNE DI BRIGA ALTA
- 24/09/2022 Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta comunale in modalità videoconferenza. Esame ed Approvazione.
- 03/03/2023 Regolamento Comunale per il conferimento di incarichi esterni di studio, ricerca, consulenza e collaborazione (art. 3, comma 56, legge 24/12/2007 n. 244) - Esame ed approvazione.
- 25/03/2023 Approvazione del regolamento Comunale di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs.n.118/2011
- 25/03/2023 Modifiche al regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 12 del 09.04.2022 in materia di sedute consiliari in modalità videoconferenza
- 25/03/2023 Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi. Esame ed approvazione.
- 26/04/2023 Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).
- 26/04/2023 Regolamento comunale per l'accesso ed il transito lungo la strada ex militare Monesi - La Brigue - Limone Piemonte - Col De Tende. Approvazione.
- 21/07/2023 Regolamento Impianti Radioelettrici ai sensi dell'art. 7 L.R. 3 agosto 2004 n.19 - Esame ed approvazione
- 18/11/2023 Approvazione del Regolamento Comunale delle procedure di Concorso, selezione e accesso all'impiego.
- 29/12/2023 CCNL 2019-2021: Sistema di graduazione della retribuzione di posizione delle posizioni di elevata qualificazione - approvazione regolamento
- 29/12/2023 Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento, da parte del personale interno, di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Approvazione.
- 08/11/2025 Protezione Civile - Approvazione del Regolamento Intercomunale per la disciplina degli organi e delle strutture di Protezione Civile, del Regolamento Intercomunale per il Volontariato di Protezione Civile, dell'Aggiornamento e integrazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile (giugno 2025), delle schede di monitoraggio relative al rischio idrogeologico, al rischio frane e dissesti e al rischio valanghe dei singoli Comuni facenti parte dell'Unione Montana Alta Val Tanaro e della Disciplina per la revisione periodica e l'aggiornamento della pianificazione intercomunale di protezione civile.

2. Attività tributaria

2.1. Politica tributaria locale. Per ogni anno di riferimento

Le scelte che l'amministrazione può abbracciare in questo campo attengono soprattutto alla possibilità di modificare l'articolazione economica del singolo tributo. Questo, però, quando le leggi finanziarie non vanno a ridurre o congelare l'autonomia del comune in tema di tributi e tariffe, contraendo così le finalità postulate dal federalismo fiscale, volte ad accrescere il livello di autonomia nel reperimento delle risorse. Si è in presenza di una situazione dove due interessi, l'uno generale e l'altro locale, sono in conflitto e richiedono uno sforzo di armonizzazione che può avere luogo solo con il miglioramento della congiuntura economica.

In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione sono stati confermati o modificati i tributi locali nel rispetto della normativa vigente in materia.

2.1.1. IMU

L'imposizione sul patrimonio immobiliare ha subito nel tempo vistose modifiche. Si è partiti in tempi lontani quando, a decorrere dal 1993 venne istituita l'imposta comunale sugli immobili. Presupposto dell'imposta era il possesso di fabbricati a qualsiasi uso destinati. L'applicazione era stata poi limitata dal 2008 alla sola abitazione secondaria, essendo esclusa a tassazione l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In tempi più recenti, e cioè a partire dal 2012, con l'istituzione dell'IMU si è ritornati ad una formulazione simile a quella originaria, ripristinando l'applicazione del tributo anche sull'abitazione principale. Si arriva quindi ai nostri giorni dove, a partire dal 2013, l'imposta sugli immobili viene ad essere applicata alle sole seconde case.

Aliquote IMU	2021	2022	2023	2024	2025
Aliquota abitazione principale	=	=	=	=	=
Detrazione abitazione principale	=	=	=	=	=
Altri immobili	10,60‰	10,60‰	10,60‰	10,60‰	10,60‰
Fabbricati rurali e strumentali	=	=	=	=	=

2.1.2. Addizionale Irpef

I Comuni possono istituire un'addizionale all'I.R.P.E.F. (art. 1, del D. lgs. n. 360/1998), la cui misura non può eccedere complessivamente lo 0,8% (art. 1, comma 3, del D. lgs. 360/1998), salvo deroghe espressamente previste dalla legge.

A decorrere dall'anno 2007 è stata riconosciuta ai Comuni la facoltà d'introdurre una soglia d'esenzione dal tributo in ragione "del possesso di specifici requisiti reddituali" (art. 1, comma 3 bis, del D. lgs n. 360/1998), da intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta" e tenendo conto che, "nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo" (art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nel testo come modificato con l'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011).

I Comuni hanno anche la facoltà di stabilire una pluralità di aliquote differenziate tra loro; in tal caso queste devono essere articolate secondo gli scaglioni di reddito stabiliti dall'art. 11, comma 2, del DPR 917/1986 per l'IRPEF nazionale, secondo criteri di progressività (art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, nel testo così come modificato con l'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011).

Resta ferma la possibilità per i Comuni di stabilire, in luogo di un sistema di aliquote, un'aliquota unica o, nel caso sia stata prevista un'esenzione, un'aliquota ordinaria, ossia da applicarsi in via ordinaria alla generalità dei casi, diversi da quelli per i quali è stata ammessa l'esenzione.

Aliquote addizionale Irpef	2021	2022	2023	2024	2025
Aliquota massima	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Fascia esenzione	=	=	=	=	=
Differenziazione aliquote	=	=	=	=	=

2.1.3. Prelievi sui rifiuti

La tassazione sullo smaltimento di rifiuti solidi urbani, come per altro quella dell'IMU, è stata molto rimaneggiata nel tempo, subendo inoltre gli effetti di un quadro normativo soggetto ad interpretazioni contraddittorie. La progressiva soppressione del tributo, con la contestuale istituzione della corrispondente tariffa, avrebbe dovuto comportare infatti la ricollocazione del corrispondente gettito nelle entrate di natura tariffaria, con la contestuale

introduzione dell'obbligo di integrale copertura dei costi del servizio. La questione circa l'esatta connotazione di questo prelievo è stata poi oggetto di diverse risoluzioni ministeriali, talvolta in contrasto tra di loro, fino all'intervento della Corte costituzionale. L'ambito applicativo di questa disciplina è ora rimandato all'immediato futuro, con l'introduzione del nuovo quadro di riferimento previsto dalla nuova TARI (tassa sui rifiuti).

Prelievi sui rifiuti	2020	2021	2022	2023	2024(*)
Tipologia di prelievo	TARI	TARI	TARI	TARI	TARI
Tasso di copertura	100%	100%	100%	100%	100%
Costo del servizio pro-capite	476,19	1.252,70	602,32	617,53	791,77

(*) Dati da Rendiconto.

3. Attività amministrativa

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni

La normativa generale, talvolta integrata con le previsioni dello Statuto e con il regolamento interno sull'organizzazione degli uffici e servizi, prevede l'utilizzo di un sistema articolato dei controlli interni, la cui consistenza dipende molto dalle dimensioni demografiche dell'ente. Il contesto è sempre lo stesso, e cioè favorire il miglioramento dell'operatività della complessa macchina comunale, ma gli strumenti messi in atto sono profondamente diversi con il variare del peso specifico del comune.

3.1.1. Controllo di gestione

L'ente, considerate le dimensioni, non è dotato di una struttura specificatamente dedicata al controllo gestione, tuttavia, viene definito il Piano esecutivo di gestione, composto da una sezione puramente finanziaria, con evidenziate le risorse assegnate a ciascun Responsabile. Periodicamente vengono effettuate verifiche sulla realizzazione degli obiettivi, formalizzate con l'annuale deliberazione di verifica dello stato di attuazione dei programmi e di ricognizione degli equilibri finanziari, adottata entro il 31 luglio di ogni anno, come prescritto dall'art. 193 del D. Leg.vo n. 267/2000.

Alla deliberazione, oltre alle analisi contabili di routine, viene verificato il permanere degli equilibri di bilancio.

La valutazione finale circa l'adeguatezza delle scelte compiute, con particolare attenzione all'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, è riassunta in fase di Rendiconto della Gestione (art. 227, c. 1 D. Le.gvo 267/2000).

3.1.2. Valutazione delle performance

La performance è il contributo che un'entità - come un singolo individuo, un gruppo di individui, un'unità organizzativa o un'organizzazione nel suo insieme - apporta con la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi. In ultima istanza, si tratta di valutare e misurare la soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita. Il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati della stessa e alle modalità di rappresentazione. Come tale si presta quindi ad essere misurata e gestita. La valutazione delle performance è pertanto funzionale a consentire la realizzazione delle finalità dell'ente, il miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione della professionalità del personale.

3.1.3. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-*quater* del TUEL

La normativa vigente richiede all'ente locale, in funzione però delle sue dimensioni demografiche, di definire un sistema di controlli sulle società non quotate o partecipate, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi. Se il comune rientra in questo ambito applicativo, si procede ad organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a monitorare l'andamento della società, con una verifica dei presupposti che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, oltre a garantire la possibilità di mettere in atto tempestivi interventi correttivi in relazione a eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati. L'obiettivo finale è quindi quello di prevenire le ricadute negative che si avrebbero sul bilancio del comune per effetto di fenomeni patologici sorti nella società esterna, non individuati per tempo.

Il Comune di Briga Alta alla data del 31/12/2025 detiene partecipazioni nelle seguenti società:

1. Azienda Cuneese dell'Acqua SPA Quota diretta 0,08796%;

2. S.M.A. Società Monregalese Ambiente S.r.l. Quota diretta 0,04302%;

Il Comune di Briga Alta, al 31 dicembre 2025, detiene partecipazioni indirette nelle seguenti società:

1. CO.GE.S.I. srl Quota 55,507% tramite Azienda Cuneese dell'Acqua SPA

Il Comune di Briga Alta infine aderisce all'AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA DEL MONREGALESE - A.C.E.M. con sede legale in Piazza Santa Maria Maggiore n.10 – 12084 Mondovì (CN), divenuta nel corso del 2022 Consorzio di Area vasta Ambito Regionale n.06 – Monregalese ai sensi della L.R. 1/2018 e s.m.i., incaricata a livello di ambito territoriale ottimale del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, la quale non è una società partecipata ma un Consorzio Pubblico Obbligatorio ai sensi della L.R. 24/2002 e s.m.i.;

L'Ente ha provveduto entro il 31.12 di ciascun anno con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, ai sensi del D.lgs. n. 175/2016.

L'esito di tale ricognizione è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016.

Questo Comune con delibera GC n. 15 del 25/02/2021 ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato.

PARTE III - SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE

1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente:

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse soddisfacendo le reali esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi stabiliti spendendo il meno possibile (economicità) deve essere sempre compatibile con il mantenimento nel tempo dell'equilibrio tra le entrate e le uscite. Dato il vincolo del pareggio di bilancio a preventivo, le entrate di competenza accertate in ciascun esercizio hanno condizionato il quantitativo massimo di spesa impegnabile in ciascun anno solare.

ENTRATE	ACCERTAMENTI					Percentuale di incremento/decremento rispetto al primo anno
	2021	2022	2023	2024	2025 (*)	
TITOLI 1-2-3 ENTRATE CORRENTI	361.513,10	330.218,91	524.832,83	819.958,33	378.010,02	4,56
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	718.467,10	1.638.458,03	257.711,21	150.620,00	2.215.646,00	208,39
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.079.980,20	1.968.676,94	782.544,04	970.578,33	2.593.656,02	140,16

SPESE	IMPEGNI					Percentuale di incremento/decremento rispetto al primo anno
	2021	2022	2023	2024	2025 (*)	
TITOLO 1 SPESE CORRENTI	262.186,41	342.540,56	418.060,45	742.800,24	324.126,94	23,62
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.115.884,98	625.065,83	1.156.212,69	250.616,58	2.392.253,90	114,38
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI	15.172,50	15.958,07	16.785,00	18.138,04	18.571,58	22,40
TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1.393.243,89	983.564,46	1.591.058,14	1.011.554,86	2.734.952,42	96,30

PARTITE DI GIRO	IMPEGNI/ACCERTAMENTI					Percentuale di incremento/decremento rispetto al primo anno
	2021	2022	2023	2024	2025 (*)	
TITOLO 9 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	163.391,33	125.278,10	134.523,40	122.980,08	168.292,50	3,00
TITOLO 7 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	163.391,33	125.278,10	134.523,40	122.980,08	168.242,87	2,97

*(Dati Aggiornati al 14/03/2026)

2. Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo relativo agli anni del mandato

Con l'approvazione di ciascun bilancio di previsione, il consiglio comunale ha individuato gli obiettivi e destina le corrispondenti risorse rispettando la norma che impone il pareggio complessivo tra disponibilità e impieghi. In questo ambito, è stata scelta qual è l'effettiva destinazione della spesa e con quali risorse viene ad essere finanziata, separando le possibilità di intervento in quattro direzioni ben definite, e cioè la gestione corrente, gli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi C/terzi. Ognuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione (avanzo, disavanzo, pareggio).

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021)	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2022)	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2023)	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2024)	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2025) (*)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	361.513,10 0,00	330.218,91 0,00	524.832,83 0,00	819.958,33 0,00	0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	262.186,41 0,00	342.540,56 0,00	418.060,45 0,00	742.800,24 0,00	0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	15.172,50 0,00	15.958,07 0,00	16.785,00 0,00	18.138,04 0,00	0,00 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		84.154,19	-28.279,72	89.987,38	59.020,05	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI						
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	51.000,00 0,00	0,00 0,00	28.632,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		84.154,19	22.720,28	89.987,38	87.652,05	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	2.015,54	5.990,20	6.100,00	0,00	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	55.701,83	0,00	28.333,00	81.233,67	0,00
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		26.436,82	16.730,08	55.554,38	6.418,38	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	21.883,92	4.469,73	-4.067,56	751,12	0,00
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		4.552,90	12.260,35	59.621,94	5.667,26	0,00

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	13.300,00	69.000,00	65.770,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	452.417,88	55.000,00	1.053.392,00	184.754,64	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	718.467,10	1.638.458,03	257.711,21	150.620,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.115.884,98	625.065,83	1.156.212,69	250.616,58	0,00
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	55.000,00	1.053.392,00	184.754,64	135.879,84	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1)		0,00	28.300,20	39.135,88	14.648,22	0,00
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00	38.053,19	25.168,04	0,00	0,00
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		0,00	-9.752,99	13.967,84	14.648,22	0,00
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE		0,00	-9.752,99	13.967,84	14.648,22	0,00

J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 -O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)			84.154,19	51.020,48	129.123,26	102.300,27	0,00
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)		2.015,54	5.990,20	6.100,00	0,00	0,00
Risorse vincolate nel bilancio	(-)		55.701,83	38.053,19	53.501,04	81.233,67	0,00
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO			26.436,82	6.977,09	69.522,22	21.066,60	0,00
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)		21.883,92	4.469,73	-4.067,56	751,12	0,00
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO			4.552,90	2.507,36	73.589,78	20.315,48	0,00

* (Dati Aggiornati al 14/03/2026)

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2021)	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2022)	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI AL 2025) (*)
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00	0,00	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se negativo VF/3)	(-)	0,00	0,00	0,00
O/1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio	(-)	0,00	0,00	0,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00	0,00	0,00
O/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00	0,00	0,00
O/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		0,00	0,00	0,00

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
VF1) Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se positivo VF/3)	(-)	0,00	0,00	0,00
Z/1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE		0,00	0,00	0,00
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio	(-)	0,00	0,00	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	0,00	0,00	0,00
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		0,00	0,00	0,00
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto^(+)/(-)	(-)	0,00	0,00	0,00
Z/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE		0,00	0,00	0,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00	0,00	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00	0,00	0,00

VF/1) VARIAZIONE ATTIVITA' FINANZIARIA - SALDO DI COMPETENZA		0,00	0,00	0,00
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziare nel bilancio dell'esercizio	(-)	0,00	0,00	0,00
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)	0,00	0,00	0,00
VF/2) VARIAZIONE ATTIVITA' FINANZIARIA - EQUILIBRIO DI BILANCIO		0,00	0,00	0,00
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00	0,00	0,00
VF/3) VARIAZIONE ATTIVITA' FINANZIARIA- EQUILIBRIO COMPLESSIVO		0,00	0,00	0,00

W/1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O/1 + Z/1)		0,00	0,00	0,00
W/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (W/2 = O/2 + Z/2)		0,00	0,00	0,00
W/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (W/3 = O/3 + Z/3)		0,00	0,00	0,00

* (Dati Aggiornati al 14/03/2026)

3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo.

Il risultato della gestione di competenza indica il grado di impiego delle risorse di stretta competenza di ciascun esercizio, oltre all'eventuale eccedenza (avanzo) o la possibile carenza (disavanzo) delle stesse rispetto agli obiettivi inizialmente definiti con il bilancio di previsione. Ma si tratta pur sempre di dati estremamente sintetici. Dal punto di vista della gestione di competenza, ad esempio, un consuntivo che riporta un avanzo di amministrazione potrebbe segnalare la momentanea difficoltà nella capacità di spesa dell'ente mentre un disavanzo dovuto al verificarsi di circostanze imprevedibili potrebbe essere il sintomo di una momentanea crisi finanziaria. Il tutto va attentamente ponderato e valutato in una prospettiva pluriennale, nonché approfondito con un'ottica che va oltre la stretta dimensione numerica.

GESTIONE DI COMPETENZA - Quadro riassuntivo					
	2021	2022	2023	2024	2025 (*)
Riscossioni	794.644,83	559.825,07	594.163,87	860.280,68	619.396,21
Pagamenti	652.745,24	390.751,11	708.501,86	458.266,67	662.504,41
Differenza	141.899,59	169.073,96	-114.337,99	402.014,01	-43.108,20
Residui Attivi	448.726,70	1.534.129,97	322.903,57	233.277,73	2.142.552,31
Residui Passivi	903.889,98	718.091,45	1.017.079,68	676.268,27	2.240.690,88
Differenza	-455.163,28	816.038,52	-694.176,11	-442.990,54	-98.138,57
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	-313.263,69	985.112,48	-808.514,10	-40.976,53	-141.246,77

* (Dati Aggiornati al 14/03/2026)

4. Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione

Le previsioni di entrata tendono a tradursi durante l'esercizio in accertamenti, ossia in crediti nei confronti di soggetti esterni. La velocità con cui questi crediti vanno a buon fine, e cioè si trasformano in riscossioni, influisce direttamente sulle disponibilità finali di cassa. L'accertamento di competenza che non si è interamente tradotto in riscossione durante l'anno ha comportato quindi la formazione di un nuovo residuo attivo. Analogamente alle entrate, anche la velocità di pagamento delle uscite influenza la giacenza di cassa e la conseguente formazione

di residui passivi, ossia posizioni debitorie verso soggetti esterni all'ente, oppure la formazione di più generici accantonamenti per procedure di gara in corso di espletamento, da concludersi nell'immediato futuro.

Fondo di Cassa e Risultato di Amministrazione					
Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024
	Fondo cassa al 31 dicembre	819.776,15	397.242,37	481.403,11	369.518,12
Totale residui attivi finali	652.268,66	1.047.417,99	2.116.065,58	2.051.656,76	1.583.607,73
Totale residui passivi finali	848.578,14	1.130.617,54	1.291.980,09	1.910.489,43	2.066.923,47
Risultato di amministrazione	623.466,67	314.042,82	1.305.488,60	510.685,45	516.444,22
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	452.417,88	55.000,00	1.053.392,00	184.754,64	135.879,84
Fondo Pluriennale Vincolato per Incremento di Attività Finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato di Amministrazione	171.048,79	259.042,82	252.096,60	325.930,81	380.564,38
Utilizzo anticipazione di cassa	NO	NO	NO	NO	NO

Il risultato complessivo è il dato che espone, in sintesi, l'esito finanziario di ciascun esercizio. Il dato contabile può mostrare un avanzo o riportare un disavanzo, ed è ottenuto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e residui. Queste operazioni comprendono pertanto sia i movimenti che hanno impiegato risorse proprie dello stesso esercizio (riscossioni e pagamenti di competenza) come pure operazioni che hanno invece utilizzato le rimanenze di esercizi precedenti (riscossioni e pagamenti in C/residui).

L'avanzo complessivo può essere liberamente disponibile (non vincolato) oppure utilizzabile solo entro precisi ambiti (vincolato per spese correnti o investimenti).

Risultato di amministrazione di cui:	2020	2021	2022	2023	2024
Parte accantonata	7.673,05	31.572,51	43.032,44	44.064,88	44.416,00
Parte vincolata	50.099,30	103.718,92	89.155,72	110.206,76	147.381,33
Parte destinata agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parte disponibile	113.276,44	123.751,39	120.908,44	171.659,17	188.767,05
Totale	171.048,79	259.042,82	253.096,60	325.930,81	380.564,38

5. Utilizzo avanzo di amministrazione:

L'attività del comune è continuativa nel tempo per cui gli effetti prodotti dalla gestione di un anno si ripercuotono negli esercizi successivi. Questi legami si ritrovano nella gestione dei residui attivi e passivi ma anche nel caso di espansione della spesa dovuta all'applicazione dell'avanzo. Questo può però avvenire con certi vincoli, dato che il legislatore ha stabilito alcune regole che limitano le possibilità di impiego dell'avanzo di amministrazione imponendo, inoltre, rigide misure per il ripiano del possibile disavanzo. L'avanzo può infatti essere utilizzato per il reinvestimento delle quote di ammortamento, la copertura dei debiti fuori bilancio, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'estinzione anticipata dei mutui e per il finanziamento di spese di investimento.

	2020	2021	2022	2023	2024
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamento debiti fuori bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti non ripetitive	0,00	0,00	51.000,00	0,00	28.632,00
Spese correnti in sede di assestamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di investimento	99.996,21	0,00	13,30	69.000,00	65.770,00
Estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	99.996,21	0,00	51.013,30	69.000,00	94.402,00

6. Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza

La velocità di incasso dei crediti pregressi, ossia il tasso di smaltimento dei residui attivi, influisce direttamente sulla situazione complessiva di cassa. La stessa circostanza si verifica anche nel versante delle uscite dove il pagamento rapido di debiti pregressi estingue il residuo passivo, traducendosi però in un esborso monetario. La capacità dell'ente di incassare rapidamente i propri crediti può essere analizzata anche dal punto di vista temporale, riclassificando i residui attivi per anno di formazione ed individuando così le posizioni creditorie più lontane nel tempo. Lo stesso procedimento può essere applicato anche al versante delle uscite, dove la posizione debitoria complessiva è ricondotta all'anno di formazione di ciascun residuo passivo.

Analisi 'anzianità' dei residui (AL 31/12/2024)							
Residui	Esercizi Precedenti	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	944,50	2.166,57	3.111,07
Titolo II - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	127.349,00	131.017,00	258.366,00
Titolo III - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,13	6.165,13
Titolo IV - Entrate in conto capitale	139.991,52	0,00	98.861,22	873.200,59	109.395,26	93.309,06	1.314.757,65
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	587,91	619,97	1.207,88
Totale Residui Attivi	139.991,52	0,00	98.861,22	873.200,59	238.276,67	233.277,73	1.583.607,73
Titolo I - Spese correnti	0,00	4.314,53	1.700,00	6.580,38	139.058,91	502.206,97	653.860,79
Titolo II - Spese in conto capitale	48.215,00	2.550,00	260.712,72	463.957,68	460.070,98	170.538,14	1.406.044,52
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,16	7.018,16
Totale Residui Passivi	51.710,00	6.864,53	262.412,72	470.538,06	599.129,89	676.268,27	2.066.923,47

7. Rapporto tra competenza e residui

Gli indicatori finanziari, ottenuti come rapporto tra valori finanziari e fisici (ad esempio, spesa corrente per abitante) o tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio, grado di autonomia tributaria) analizzano aspetti diversi della vita dell'ente per fornire, mediante la lettura di un dato estremamente sintetico, una base di ulteriori informazioni sulle dinamiche che si instaurano a livello finanziario nel corso dei diversi esercizi. Un indice interessante è dato dal rapporto tra i movimenti di competenza e residui delle entrate proprie, che tende a mostrare, per lo stesso comparto, l'incidenza della formazione di nuovi crediti rispetto agli accertamenti della sola competenza.

RAPPORTO TRA COMPETENZA E RESIDUI

	2020	2021	2022	2023	2024
Percentuale tra residui attivi titolo I e III e totale accertamenti entrate correnti titoli I e III	5,39	13,21	5,57	5,35	2,73

Dato ottenuto da

Residui attivi titolo I e III	16.844,53	43.055,05	16.771,49	18.248,34	9.276,20
Accertamenti correnti titoli I e III	312.751,42	325.938,28	301.135,99	340.911,90	339.375,40

8. Rispetto delle regole di finanza pubblica (ex-patto di stabilità interno)

Dal 2016 agli Enti territoriali è stato richiesto di conseguire un saldo non negativo fra entrate e spese finali (corrispondenti per l'entrata ai primi cinque titoli del bilancio, e per la spesa ai primi due). Con la legge di bilancio 2017 (L. 11-12-2016 n° 232) si è disposta per il triennio 2017-2019 l'inclusione nel saldo del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Il superamento del patto di stabilità interno ha permesso di ridurre sensibilmente l'obiettivo di finanza pubblica degli Enti e ha consentito loro di utilizzare l'avanzo di amministrazione, seppur in misura non superiore agli stanziamenti previsti per il fondo crediti dubbia esigibilità ed i fondi spese e rischi futuri di ciascun anno di programmazione, nonché per le quote di capitale di rimborso prestiti.

Con la sentenza n° 247/2017 (poi confermata dalla sentenza n° 101/2018), la Corte Costituzionale ha stabilito che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo. Con la legge di stabilità 145/2018 è stato quindi previsto, a decorrere dal 2019, che gli Enti locali utilizzino il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011 s.m.i.: ai fini della tutela economica della Repubblica, essi concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Il Comune di Comune di Briga Alta ha rispettato in tutto il periodo del mandato i vincoli di finanza pubblica.

9. Indebitamento

9.1. Evoluzione indebitamento dell'ente: indicare le entrate derivanti da accensioni di prestiti

Il livello dell'indebitamento è una componente molto importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse di parte corrente. La politica d'indebitamento di ciascun anno mette in risalto se sia stato prevalente l'accensione o il rimborso di prestiti, con conseguente incidenza sulla consistenza finale del debito. Il rapporto tra la dimensione debitoria e la consistenza demografica mette in luce l'entità del debito che idealmente fa capo a ciascun residente.

	2020	2021	2022	2023	2024 (*)
Residuo debito finale	292.558	277.386	261.428	244.643	226.505
Popolazione residente	42	40	38	40	38
Rapporto tra residuo debito e popolazione residente	6.966	6.935	6.880	6.116	5.961

(*) Dati da Rendiconto.

9.2. Rispetto del limite di indebitamento

L'ente locale può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se rispetta preventivamente i limiti imposti dal legislatore. Infatti, l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari emessi ed a quello derivante da garanzie prestate, non supera un valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Il valore degli interessi passivi è conteggiato al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi ottenuti.

	2020	2021	2022	2023	2024
Incidenza percentuale annuale degli interessi passivi sulle entrate correnti (art. 204 TUEL)	8,00%	4,00%	4,00%	3,77%	3,72%

10. Conto del patrimonio in sintesi

Con deliberazione GC n. 15 del 25/02/2021, questo Comune ha optato in via definitiva per la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, come consentito dall'art. 232, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e pertanto allega al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2025 redatta con modalità semplificate individuate con D.M. 11 novembre 2019 e smi. e pertanto allega al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno di riferimento redatta con modalità semplificate individuate con D.M. 11 novembre 2019.

Stato Patrimoniale Semplificato dell'Anno 2020

ATTIVO	Importo	PASSIVO	Importo
A) Crediti verso Partecipanti	0,00	A I) Fondo di dotazione	1.543.569,77
B I) Immobilizzazioni immateriali	0,00	A II) Riserve	3.472.500,13
B II - B III) Immobilizzazioni materiali	4.652.253,89	A III) Risultato economico dell'esercizio	0,00
B IV) Immobilizzazioni Finanziarie	40.481,56	A IV,V) Ris. Eco. Es. prec e ris. Neg.	0,00
B) Totale Immobilizzazioni	4.692.735,45	A) Totale Patrimonio Netto	5.016.069,90
C I) Rimanenze	0,00	B) Fondi per Rischi ed Oneri	2.487,27
C II) Crediti	647.181,88	C) Trattamento di Fine Rapporto	0,00
C III) Attività Finanziarie	0,00	D) Debiti	1.141.136,31
C IV) Disponibilità Liquide	819.776,15		
C) Totale Attivo Circolante	1.466.958,03		
D) Ratei e risconti attivi	0,00	E) Ratei e risconti passivi	0,00
TOTALE ATTIVO	6.159.693,48	TOTALE	6.159.693,48

Stato Patrimoniale Semplificato dell'Anno 2024

ATTIVO	Importo	PASSIVO	Importo
A) Crediti verso Partecipanti	0,00	A I) Fondo di dotazione	1.543.569,77
B I) Immobilizzazioni immateriali	726,13	A II) Riserve	2.514.569,68
B II - B III) Immobilizzazioni materiali	6.104.093,39	A III) Risultato economico dell'esercizio	0,00
B IV) Immobilizzazioni Finanziarie	47.995,48	A IV,V) Ris. Eco. Es. prec e ris. Neg.	2.339.716,53
B) Totale Immobilizzazioni	6.152.815,00	A) Totale Patrimonio Netto	6.397.855,98
C I) Rimanenze	0,00	B) Fondi per Rischi ed Oneri	24.416,00
C II) Crediti	1.563.607,73	C) Trattamento di Fine Rapporto	0,00
C III) Attività Finanziarie	0,00	D) Debiti	2.293.910,71
C IV) Disponibilità Liquide	999.759,96		
C) Totale Attivo Circolante	2.563.367,69		
D) Ratei e risconti attivi	0,00	E) Ratei e risconti passivi	0,00
TOTALE ATTIVO	8.716.182,69	TOTALE	8.716.182,69

11. Riconoscimento debiti fuori bilancio

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, o l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi, ricapitalizzazioni di società, oppure la necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio può però nascere anche dall'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le competenze giuridiche e gestionali riconducibili all'ente. L'ente provvede a riportare in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro specifico riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio comunale, atto che contestualmente impegna e finanzia la corrispondente spesa.

Non esistono debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.

12. Spesa per il personale

Ogni ente locale fornisce alla collettività servita un ventaglio di prestazioni: si tratta, generalmente, dell'erogazione di servizi e quasi mai della cessione di prodotti. La produzione di beni, infatti, impresa tipica nel settore privato, rientra solo occasionalmente tra le attività esercitate dal comune. La fornitura di servizi, a differenza della produzione di beni, si caratterizza per la prevalenza dell'onere del personale sui costi complessivi d'impresa, e questo si verifica anche nell'economia dell'ente locale. Il costo del personale (diretto ed indiretto), pertanto, incide in modo preponderante sulle disponibilità del bilancio di parte corrente.

12.1. Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato:

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Importo limite di spesa (art. 1, cc. 557 e 562 della L. 296/2006) *	98.359,18	98.359,18	98.359,18	98.359,18	98.359,18
Importo spesa di personale calcolata ai sensi dell'art. 1, cc. 557 e 562 della L. 296/2006	63.286,25	50.413,88	73.987,29	84.578,16	90.122,28
Rispetto del limite	SI	SI	SI	SI	SI
Incidenza delle spese di personale sulle spese correnti	28,00%	19,00%	21,00%	20,23%	12,00%

* Linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti.

12.2. Spesa del personale pro-capite:

Per erogare servizi è necessario possedere una struttura organizzata, dove l'onere per il personale acquisisce, per forza di cose, un'importanza preponderante su ogni altro fattore produttivo. Il costo del personale può essere visto come costo medio pro capite o come parte del costo complessivo delle spese correnti.

	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Spesa personale*	63.286,25	50.413,88	73.987,29	84.578,16	90.122,28
Abitanti	42	40	38	40	38
<i>Rapporto</i>	1.506,81	1.260,34	1.947,03	2.114,45	2.371,63

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP.

12.3. Rapporto abitanti / dipendenti:

Dal punto di vista strettamente quantitativo, la consistenza complessiva dell'apparato dell'ente locale è influenzata pesantemente dai vincoli che sono spesso introdotti a livello centrale per contenere il numero totale dei dipendenti pubblici. Queste limitazioni talvolta comportano l'impossibilità di sostituire i dipendenti che terminano il rapporto di lavoro con nuova forza impiego oppure, in altri casi, limitano tale facoltà (percentuale ridotta di sostituzione dei dipendenti che vanno in pensione).

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
<u>Abitanti</u> Dipendenti	1/40	2/38	2/40	2/38	2/39

12.4. Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall'amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Per poter avvalersi del lavoro a tempo determinato le P.A. devono rispettare il limite sostanziale della presenza di esigenze temporanee ed eccezionali, e quindi sia limitate nel tempo che imprevedibili e non ricorrenti. Si tratta pertanto di un limite ben più rigido di quello posto nel settore del lavoro privato. Questa diversità di regime rispetto al lavoro del settore privato è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale rispettosa del principio di uguaglianza in considerazione delle peculiarità del lavoro pubblico quanto all'instaurazione dei rapporti di lavoro, che deve basarsi sul principio del concorso.

L'art. 14 del C.C.N.L. 22.1.2004 prevede, al fine della realizzazione dei servizi istituzionali e del conseguimento di una economica gestione delle risorse, la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il medesimo C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo previo assenso dell'Ente di appartenenza.

L'art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004 n. 311 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" e s.m.i. stabilisce che "I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza".

Secondo la deliberazione n. 23/2016 del Corte dei conti Sezione Autonomie il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La deliberazione delle Corte dei conti – Sezione Autonomie n. 1/2017 sancisce che "Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente.

Nel quinquennio di riferimento gli indirizzi e le scelte attuate in materia di politica del personale, organizzazione e articolazione degli uffici e dei servizi sono state considerate dall'Amministrazione prioritari e imprescindibili al fine di garantire la funzionalità degli uffici e dei servizi interni ed esterni e conservare gli standard minimi di efficienza, efficacia e buon andamento dell'Ente nel rispetto di norme inderogabili di Legge.

In considerazione delle ridottissime dimensioni dell'Ente e del numero di dipendenti di ruolo (uno) non è pensabile ridurre ulteriormente la spesa di personale senza mettere a rischio gli standard minimi di funzionamento dell'Ente.

12.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge:

2021	2022	2023	2024	2025
29.322,16	27.564,31	0,00	0,00	0,00

12.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle aziende speciali e dalle istituzioni:

Non ricorre la fattispecie.

12.7. Fondo risorse decentrate

Indicare se l'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata:

	2020	2021	2022	2023	2024
Fondo risorse decentrate	10.696,20	10.696,20	10.696,20	10.696,20	10.696,20

12.8. Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6-bis, D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni):

Non ricorre la fattispecie.

PARTE IV - Rilievi degli organismi esterni di controllo

1. Rilievi della Corte dei conti

Attività di controllo

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni dei revisori dei conti comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

Attività giurisdizionale

L'ente non è stato oggetto di rilievi di grave irregolarità rilevati dalla Corte dei Conti.

2. Rilievi dell'organo di revisione

La Corte dei conti definisce i criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione economico e finanziaria degli enti locali nella predisposizione del documento che l'organo stesso deve inviare al giudice contabile, relazione che deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento e di ogni grave irregolarità in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

L'ente non è stato oggetto di rilievi di grave irregolarità contabile rilevati dall'Organo di Revisione.

PARTE V

1. Azioni intraprese per contenere la spesa

Il contenimento della spesa, in particolare di quella corrente, è frutto dell'applicazione delle diverse disposizioni di legge vigenti in materia di finanza pubblica finalizzate alla riduzione della spesa pubblica (vincoli sulle spese di personale, sulle collaborazioni esterne, sulle spese di rappresentanza, sull'acquisto e utilizzo delle autovetture, etc...)

Il comma 7 dell'articolo 1 del D.L. 95/12 ha previsto per le pubbliche amministrazioni l'obbligatorietà di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip spa e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'art. 1 comma 455 della L. 296/2006.

L'ente vuole diffondere l'utilizzo di nuove tecnologie nei processi interni al fine di supportare l'e-government consolidando e sviluppando modalità operative efficaci e a ridotto "impatto ambientale".

PARTE VI

1. Organismi controllati

Il comune può condurre le proprie attività in economia, con l'impiego di personale e mezzi propri, oppure affidare talune funzioni a specifici organismi a tale scopo costituiti, ricercando così economie di scala. Tra le competenze attribuite al consiglio comunale, infatti, rientrano l'organizzazione e la concessione di pubblici servizi, la costituzione e l'adesione a istituzioni, aziende speciali o consorzi, la partecipazione a società e l'affidamento di attività in convenzione. Mentre l'ente ha grande libertà nel gestire i pubblici servizi privi di rilevanza economica, e cioè quelle attività che non sono finalizzate al conseguimento di utili, questo non si può dire per i servizi a rilevanza economica. Per questi ultimi, infatti, esistono specifiche regole che normano le modalità di costituzione e gestione al fine di evitare che la struttura con una forte presenza pubblica possa creare, in virtù di questa posizione di vantaggio, possibili distorsioni al mercato.

Per quanto riguarda le partecipazioni societarie si rinvia al paragrafo 3.1.3.

1.1. Le società di cui all'art. 18, comma 2-bis, D.L. 112/2008, controllate dall'Ente locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'art. 76, comma 7, D.L. 112/2008?

Non ricorre la fattispecie.

1.2. Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento delle dinamiche retributive per le società di cui ai punto precedente?

Non ricorre la fattispecie.

1.3. Organismi controllati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del codice civile

1.4. Esternalizzazione attraverso società:

Le società a controllo prevalentemente pubblico svolgono un'attività che è soggetta al rispetto di regole civilistiche talvolta molto diverse da quelle dell'ente pubblico proprietario, o più semplicemente detentore di una quota societaria di controllo. Resta comunque il fatto che l'esito economico di questa attività si traduce, dal punto di vista prettamente contabile, nell'approvazione di un rendiconto (bilancio civilistico) che può finire con un risultato economico positivo o negativo. Il controllo dell'ente locale sull'attività delle società controllate tende quindi anche ad evitare che risultati negativi conseguiti in uno o più esercizi portino l'ente stesso a dover rifinanziare la società esterna mediante nuovi e cospicui apporti di denaro.

Non ricorre la fattispecie.

1.5. Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati nella tabella precedente):

Non ricorre la fattispecie.


1.6. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Il legislatore, per tutelare la concorrenza, ha posto vincoli stringenti sulla possibilità di interferenza dell'apparato pubblico nel libero mercato. Salvo eccezioni, infatti, le pubbliche amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Questa regola, per altro verso in continua evoluzione, è stata spesso oggetto di deroghe tendenti a dilazionare nel tempo il ridimensionamento della presenza dell'ente pubblico locale nel vasto contesto del libero mercato.

Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Briga Alta che è stata trasmessa all'organo di revisione economico-finanziaria in data **14/03/2026**.

Briga Alta, li 14 Marzo 2026

IL SINDACO
LANTERI d.ssa Federica



CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE


Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico-finanziari presenti nei documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente.

I dati esposti secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del TUEL e/o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti.

Vercelli, li 16 MAR. 2026

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Ricciardiello Marco



La presente relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune ed in data 17 MAR. 2026 è stata trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.